

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 177

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 ottobre 2007)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 103/07

Roma, li 11 OTT. 2007

Leo Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della pubblica istruzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è finalizzato a riorganizzare gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha ridefinito l'assetto organizzativo di alcuni Ministeri e della Presidenza del Consiglio, al fine di razionalizzare le competenze e le funzioni facenti capo alle Amministrazioni statali.

In particolare, l'articolo 1, commi 7 e 8, del predetto decreto-legge ha previsto l'istituzione, in sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei due distinti Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca. Al Ministero della pubblica istruzione sono state di conseguenza trasferite le funzioni attribuite dall'articolo 50 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sulla base di quanto previsto dallo stesso articolo 1, comma 10, è stato poi adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2006, che ha disciplinato la ricognizione delle strutture trasferite ed ha individuato, in via provvisoria, i contingenti di personale assegnato ai due Ministeri ed agli uffici di diretta collaborazione.

A seguito dell'istituzione del Ministero della pubblica istruzione appare, pertanto, necessario procedere alla ridefinizione dei compiti e delle strutture organizzative degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, mediante il presente regolamento, come previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il regolamento si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 è relativo alle figure del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro svolge le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può delegare, con proprio decreto, alcune funzioni e compiti al Vice Ministro e ai Sottosegretari.

L'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione, cui spetta il compito di supportare il Ministro nella definizione degli obiettivi e nell'elaborazione delle politiche scolastiche e che operano in funzione di raccordo



Ministero della Pubblica Istruzione

tra il Ministro stesso e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione: l'ufficio di Gabinetto, la segreteria del Ministro, l'ufficio legislativo, la segreteria tecnica del Ministro, l'ufficio stampa, la segreteria del Vice Ministro, le segreterie dei sottosegretari di Stato e il servizio di controllo interno.

L'articolo 3 disciplina le funzioni dell'Ufficio di Gabinetto, che è chiamato principalmente ad assicurare il raccordo e coordinamento tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei dipartimenti e delle direzioni generali; l'ufficio di Gabinetto, inoltre, coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari la cui conoscenza è sottoposta a particolare misure di sicurezza e cura altresì i rapporti con il Servizio Controllo Interno. All'ufficio è preposto il Capo di Gabinetto, che definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e può nominare due Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto opera altresì il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle sue iniziative in campo internazionale e comunitario. L'articolo, infine, detta i requisiti per la nomina del Capo di Gabinetto, che deve essere scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate capacità.

L'articolo 4 concerne la segreteria del Ministro, che svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria; della segreteria fa parte altresì il Segretario particolare del Ministro, che cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali.

L'articolo 5 disciplina i compiti e le funzioni dell'Ufficio legislativo. L'Ufficio legislativo è chiamato a definire le iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero. Cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Governo e del Parlamento, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle Conferenze territoriali e con l'Avvocatura dello Stato e le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero. All'ufficio legislativo è preposto un capo dell'ufficio legislativo, scelto dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa. Il capo dell'ufficio può avvalersi di un vice capo dell'ufficio legislativo.



Ministero della Pubblica Istruzione

L'articolo 6 disciplina l'Ufficio stampa, che cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali, redige la rassegna stampa e promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione. All'Ufficio è preposto un capo dell'ufficio stampa, scelto dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Nell'ambito dell'ufficio stampa, infine, il Ministro può nominare un proprio portavoce.

L'articolo 7 disciplina la composizione e il funzionamento delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, prevedendo le figure dei capi segreteria e dei segretari particolari.

L'articolo 8 è relativo al Servizio di Controllo Interno. Il Servizio svolge le funzioni valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa, e redigendo, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Le suddette attività sono svolte, per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o da un collegio di tre componenti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

L'articolo 9 disciplina la segreteria tecnica del Ministro. Essa assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attività istituzionali.

L'articolo 10 stabilisce in 194 unità il contingente complessivo di personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui uno con qualifica dirigenziale di livello generale e 14 con qualifica dirigenziale di livello non generale; al riguardo va precisato che le 15 unità di personale con qualifica dirigenziale rientrano nel contingente complessivo dell'organico del personale dirigente del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla predetta rideterminazione si è provveduto con lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, predisposto a seguito dell'entrata in vigore del già citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2006, che istituisce il Ministero della pubblica istruzione. Nei limiti del suddetto contingente complessivo di 194 unità il Ministro individua con proprio provvedimento i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i





Ministero della Pubblica Istruzione

dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni. Oltre a tale contingente di personale, il Ministro può nominare ulteriori collaboratori, anche estranei all'amministrazione, assunti con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a 18, nonché esperti e consulenti, assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anch'essi in numero non superiore a 18 unità. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dai capi della segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dal Capo dell'ufficio stampa, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno, sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di 194 unità. Il personale dipendente da altre amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ai vari uffici di diretta collaborazione è disposta dal Capo di Gabinetto.

L'articolo 11 fissa il trattamento economico da attribuire ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ai dirigenti e al personale non dirigenziale ad essi assegnati, nonché al personale assunto con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti della copertura finanziaria assicurata dagli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica. Il trattamento economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro in misura comunque non superiore a quello del personale dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.

L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza della spesa e l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, delle norme contenute nel D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 e successive modificazioni, con il quale era stata disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
Ufficio Settimo

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Preliminarmente si osserva che l'attuazione del regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Pubblica Istruzione, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 1, punto 10, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233 e come precisato nell'articolo 12 dello schema di regolamento medesimo, non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Con esso, infatti, si definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nel rispetto dei contingenti di personale (195 unità) già stabiliti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 14 luglio 2006, con il quale è stato ripartito il personale del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, istituiti dal medesimo decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Peraltro, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assicura, all'articolo 5, la copertura finanziaria per gli Uffici di diretta collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli di bilancio – centro di responsabilità amministrativa n. 1 – Gabinetto ed altri Uffici di diretta collaborazione, dello stato di previsione dell'ex M.I.U.R..

In particolare, gli articoli 1 e 2 dello schema di regolamento in questione individuano, ai sensi della normativa vigente, le funzioni del Ministro della Pubblica Istruzione, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, precisando che il Ministro può delegare compiti e funzioni al Vice Ministro e ai Sottosegretari di Stato. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Ministro si avvale, inoltre, degli Uffici di diretta collaborazione (Ufficio di Gabinetto, Segreteria del Ministro, Ufficio legislativo, Ufficio stampa, Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, Servizio di controllo interno, Segreteria tecnica) che esercitano compiti di supporto all'Organo di direzione politica. All'Ufficio di Gabinetto è attribuita anche la funzione di centro di responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Per quanto riguarda, in particolare, la Segreteria tecnica, essa viene inserita nel regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione in quanto si



Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
Ufficio Settima

tratta di un organo di supporto del Ministro, istituito nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione del Ministero, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

L'invarianza della spesa è assicurata dal fatto che i componenti della predetta Segreteria tecnica sono ricompresi nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, mentre, per quanto riguarda la figura del Responsabile della medesima, il relativo onere è compensato rendendo indisponibile un posto effettivamente coperto della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

L'articolo 3 prevede e disciplina le funzioni del Capo di Gabinetto, dei due Vice capi di Gabinetto e del Consigliere diplomatico del Ministro, con disposizioni che non hanno riflessi di natura finanziaria. Per quanto riguarda, in particolare, la figura dei Vice capi di Gabinetto, occorre considerare che la scelta di prevederne due trova fondamento nell'esigenza di dare all'Ufficio di Gabinetto una configurazione adeguata alle molteplici e diverse competenze del Dicastero, che si articola, a livello di amministrazione centrale, in due Dipartimenti e, a livello di amministrazione locale, in Uffici scolastici regionali.

L'invarianza della spesa è assicurata dalla circostanza che, per la figura dei Vice capi di Gabinetto, che rientrano nel limite di contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e che non costituiscono posti di funzione, non è prevista nel regolamento alcuna retribuzione economica aggiuntiva.

Anche gli articoli 4, 5, 6 e 7 non contengono disposizioni aventi riflessi di ordine finanziario, posto che gli stessi hanno ad oggetto la disciplina delle funzioni, rispettivamente, degli Uffici della Segreteria del Ministro, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio stampa e delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

Analogo discorso può farsi per l'articolo 8 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999, prevede il Servizio di controllo interno. Esso, peraltro, è costituito con decreto del Ministro in organo monocratico o collegiale sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione del Gabinetto.

Con riferimento all'articolo 9, che disciplina la Segreteria tecnica, si rinvia a quanto già detto relativamente all'articolo 2.

Anche l'articolo 10 del regolamento rispetta l'invarianza della spesa, considerato che lo stesso individua soltanto il contingente, le modalità di scelta e i requisiti del personale degli Uffici di diretta collaborazione. Per quanto riguarda il contingente, esso è stato rideterminato in complessive 194 unità e i posti dirigenziali degli uffici di diretta collaborazione sono stati stabiliti in 15 unità, di cui una di livello dirigenziale generale. In relazione alla creazione di un posto di livello dirigenziale generale, l'invarianza della spesa è assicurata mediante la soppressione di tre posti, di livello dirigenziale non generale, di cui due, posti effettivamente coperti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e di un posto effettivamente coperto degli uffici



Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
Ufficio Settimo

del Ministero della pubblica istruzione. Di tale ultima soppressione si dà conto anche nella relazione tecnico-finanziaria dello schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 404, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per quanto riguarda la previsione secondo la quale le posizioni dei Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente delle 194 unità di personale, va considerato che tale aspetto trova fondamento nelle disposizioni del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che hanno previsto l'istituzione di nuovi dicasteri in seguito al c.d. "spacchettamento". La copertura finanziaria per le medesime resta comunque contenuta nei limiti della copertura finanziaria assicurata dagli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica. Va infine precisato che il contingente di personale con qualifica dirigenziale rientra nel contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 11 individua le modalità di calcolo del trattamento economico dei Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e di tutto il personale (dirigenziale e non) assegnato ai medesimi Uffici. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse a disposizione di tali Uffici.

L'articolo 12 contiene, infine, la clausola dell'invarianza della spesa, come evidenziato nella presente relazione tecnico-finanziaria.

verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
in procedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Me *Conte*

30/07/2007



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 13, comma 2;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 7 e 50, comma 1, lett. a);
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 4 e 14;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 31;
- Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 7, che istituisce il Ministero della pubblica istruzione, e i commi 24-quater e 24-quinquies;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 attuativo dell'articolo 1, comma 10 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 febbraio 2007;



Ministero della Pubblica Istruzione

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ministro, Vice Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" è l'organo di direzione politica del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero" ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Articolo 2

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e nel suo ambito sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:



Ministero della Pubblica Istruzione

- a) l'ufficio di gabinetto;
- b) la segreteria del Ministro;
- c) l'ufficio legislativo;
- d) l'ufficio stampa;
- e) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
- f) il servizio di controllo interno;
- g) la segreteria tecnica.

Articolo 3 *Ufficio di gabinetto*

1. L'ufficio di gabinetto supporta il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dei dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.
3. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Capo di gabinetto può avvalersi di due Vice Capi di gabinetto.
5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione Europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Articolo 4 *Segreteria del Ministro*

1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.



Ministero della Pubblica Istruzione

2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.
3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

Articolo 5 *Ufficio legislativo*

1. L'ufficio legislativo cura e coordina l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e la Conferenza Unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato.
2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.
3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'ufficio legislativo.

Articolo 6 *Ufficio stampa*

1. L'ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero;



Ministero della Pubblica Istruzione

promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

2. All'ufficio stampa è preposto il Capo dell'ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Articolo 7

Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi segreteria ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Vice Ministro e dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

2. Alla segreteria del Vice Ministro e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 10, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

3. Resta salvo, per la segreteria del Vice Ministro, il disposto dell'articolo 24-quinquies del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Articolo 8

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Le attività di controllo interno sono svolte, per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o da un collegio di tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e





Ministero della Pubblica Istruzione

sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il servizio opera in collegamento con l'ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

Articolo 9

Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tale attività di supporto viene svolta sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

2. Il responsabile della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Articolo 10

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centonovantaquattro unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello generale e quattordici aventi qualifica dirigenziale di livello non generale. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nei limiti del contingente complessivo di 194 unità il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta



Ministero della Pubblica Istruzione

collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Il Ministro individua altresì collaboratori, estranei all'amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in numero non superiore a 18, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a 18, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dai Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. Tali soggetti, qualora dirigenti appartenenti all'amministrazione dello Stato, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto. Per il personale addetto al Servizio di controllo interno resta fermo il disposto dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 11

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo



Ministero della Pubblica Istruzione

non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Capo dipartimento del Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo del Servizio controllo interno ovvero per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; l'onere derivante dall'istituzione della figura del responsabile della Segreteria tecnica è compensato rendendo indisponibile un posto effettivamente coperto della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

d) al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilità connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo è determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I. Ai medesimi è altresì attribuita un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagiati ed alla qualità delle prestazioni individuali.

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale



Ministero della Pubblica Istruzione

beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a) b), c) del comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo spettante, rispettivamente, al Capo dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

Articolo 12 *Disposizioni finali*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 23 luglio 2007

N. della Sezione:
2823/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE - Schema di regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della
pubblica istruzione.

La Sezione

Vista la relazione rimessa con nota 5
luglio 2007 con la quale il Ministero
della pubblica istruzione – Ufficio
legislativo – chiede il parere del
Consiglio di Stato sullo schema in
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giovanni de Cesare;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha ridefinito l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio e di alcuni Ministeri, al fine di razionalizzare le competenze e le funzioni facenti capo alle Amministrazioni statali. In particolare, l'articolo 1 del predetto decreto-legge, ai commi 7 e 8, ha previsto la sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con due distinti Ministeri, quello della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca. Al Ministero

della pubblica istruzione sono state di conseguenza trasferite le funzioni attribuite dall'articolo 50 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sulla base di quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 10, è stato poi adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2006, che ha disciplinato la ricognizione delle strutture trasferite ai due Ministeri ed ha individuato, in via provvisoria, i contingenti di personale da ripartire tra i due Ministeri, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione.

Per effetto delle norme sopra citate appare, pertanto necessario, a parere dell'Amministrazione, procedere alla ridefinizione delle strutture organizzative e dei compiti degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro della pubblica istruzione, mediante lo schema di regolamento all'esame, come previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il regolamento si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 individua le figure del Ministro, del Vice ministro e dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro svolge le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può delegare, con proprio decreto, alcune funzioni e compiti al Vice ministro e Sottosegretari.

L'articolo 2 elenca gli uffici di diretta collaborazione, cui spetta il compito di supportare il Ministro nella definizione degli obiettivi e nell'elaborazione delle politiche scolastiche e che operano in funzione di raccordo tra il Ministro stesso e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione: l'Ufficio di gabinetto, la Segreteria del ministro, l'Ufficio legislativo, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio stampa, la Segreteria del Vice ministro, le Segreterie dei sottosegretari di Stato e il Servizio di controllo interno.

L'articolo 3 disciplina le funzioni dell'Ufficio di gabinetto, che è chiamato principalmente ad assicurare il raccordo e coordinamento tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e l'articolo 4 concerne la Segreteria del ministro, che svolge attività di supporto ai compiti del medesimo.

L'articolo 5 disciplina i compiti e le funzioni dell'Ufficio legislativo che cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Governo e del Parlamento, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con

il sistema delle Conferenze territoriali e con l'Avvocatura dello Stato e le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero.

L'articolo 6 disciplina le funzioni dell'Ufficio stampa, che cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali, redige la rassegna stampa e promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione. All'Ufficio è preposto un capo dell'Ufficio stampa, scelto dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle Pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Nell'ambito dell'ufficio stampa, infine, il Ministro può nominare un proprio portavoce.

L'articolo 7 disciplina la composizione e il funzionamento delle Segreterie del Vice ministro e dei sottosegretari di Stato, prevedendo le figure dei Capi segreteria e dei Segretari particolari.

L'articolo 8 detta la disciplina del Servizio di controllo interno, che svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico previste dalle norme vigenti in materia, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

L'articolo 9 disciplina la composizione e le funzioni della Segreteria tecnica del Ministro, che assicura al Ministro stesso il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attività istituzionali.

L'articolo 10 fissa, fra l'altro, il contingente del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, stabilito in 194 unità, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e 14 con qualifica dirigenziale di secondo livello; al riguardo precisa l'Amministrazione che le unità di personale con qualifica dirigenziale rientrano nel contingente complessivo dell'organico del personale dirigente del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla predetta rideterminazione si è provveduto con lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, anch'esso predisposto sulla base del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2006, che ha istituito l'attuale Ministero della pubblica istruzione. Oltre a tale contingente di personale, il Ministro può nominare ulteriori collaboratori, anche estranei all'Amministrazione, assunti con contratti a tempo determinato, in

numero non superiore a 18, nonché esperti e consulenti, assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anch'essi in numero non superiore a 18 unità. Le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di 194 unità.

L'articolo 11 fissa il trattamento economico nei limiti della copertura finanziaria assicurata dagli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 12, infine reca la clausola della invarianza di spesa e l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, delle norme contenute nel d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 e successive modificazioni, con il quale è stata disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sullo schema sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato - sono state sentite le organizzazioni sindacali (riunione del 15 febbraio 2007) e lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno u.s.

CONSIDERATO:

Lo schema non dà luogo a particolari problemi sotto il profilo della legittimità, essendo coerente con la normativa primaria che ne costituisce il fondamento e in particolare con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si può in proposito solo osservare che di tale normativa primaria è meramente ripetitivo l'articolo 1, che va pertanto soppresso, come giustamente impone la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.

Unico rilievo specifico riguarda l'articolo 8, comma 2, che nella sua formulazione letterale lascerebbe intendere che il titolare monocratico del servizio di controllo interno non debba possedere i requisiti di professionalità indicati per i membri collegiali. Per evitare tale equivoco è bene eliminare l'espressione "*In tale ultima ipotesi*".

E' poi questione di merito, ma ritiene questo Collegio di dover segnalare, in coerenza con la volontà di "*tagliare*" le spese della pubblica amministrazione, più volte manifestata dal Governo, che il numero degli addetti agli uffici in questione e in particolare dei dirigenti appare eccessivo: pertanto sarebbe

opportuno, a parere di questo Collegio, procedere ad una riduzione.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Giovanni de Cesare)

Il Segretario d'adunanza
(Sara Foderaro)



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4958/07

Roma, addi. 7 agosto 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della pubblica istruzione.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2823/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A00UFFLEG R.U. INGRESSO
- B A50. 2007
PROT. N° <u>3816</u>



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 23 luglio 2007

N. della Sezione:
2823/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE - Schema di regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della
pubblica istruzione.

La Sezione

Vista la relazione rimessa con nota 5
luglio 2007 con la quale il Ministero
della pubblica istruzione – Ufficio
legislativo – chiede il parere del
Consiglio di Stato sullo schema in
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giovanni de Cesare;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha ridefinito l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio e di alcuni Ministeri, al fine di razionalizzare le competenze e le funzioni facenti capo alle Amministrazioni statali. In particolare, l'articolo 1 del predetto decreto-legge, ai commi 7 e 8, ha previsto la sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con due distinti Ministeri, quello della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca. Al Ministero

della pubblica istruzione sono state di conseguenza trasferite le funzioni attribuite dall'articolo 50 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sulla base di quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 10, è stato poi adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2006, che ha disciplinato la ricognizione delle strutture trasferite ai due Ministeri ed ha individuato, in via provvisoria, i contingenti di personale da ripartire tra i due Ministeri, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione.

Per effetto delle norme sopra citate appare, pertanto necessario, a parere dell'Amministrazione, procedere alla ridefinizione delle strutture organizzative e dei compiti degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro della pubblica istruzione, mediante lo schema di regolamento all'esame, come previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il regolamento si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 individua le figure del Ministro, del Vice ministro e dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro svolge le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può delegare, con proprio decreto, alcune funzioni e compiti al Vice ministro e Sottosegretari.

L'articolo 2 elenca gli uffici di diretta collaborazione, cui spetta il compito di supportare il Ministro nella definizione degli obiettivi e nell'elaborazione delle politiche scolastiche e che operano in funzione di raccordo tra il Ministro stesso e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione: l'Ufficio di gabinetto, la Segreteria del ministro, l'Ufficio legislativo, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio stampa, la Segreteria del Vice ministro, le Segreterie dei sottosegretari di Stato e il Servizio di controllo interno.

L'articolo 3 disciplina le funzioni dell'Ufficio di gabinetto, che è chiamato principalmente ad assicurare il raccordo e coordinamento tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e l'articolo 4 concerne la Segreteria del ministro, che svolge attività di supporto ai compiti del medesimo.

L'articolo 5 disciplina i compiti e le funzioni dell'Ufficio legislativo che cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Governo e del Parlamento, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con

Il sistema delle Conferenze territoriali e con l'Avvocatura dello Stato e le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero.

L'articolo 6 disciplina le funzioni dell'Ufficio stampa, che cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali, redige la rassegna stampa e promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione. All'Ufficio è preposto un capo dell'Ufficio stampa, scelto dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle Pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Nell'ambito dell'ufficio stampa, infine, il Ministro può nominare un proprio portavoce.

L'articolo 7 disciplina la composizione e il funzionamento delle Segreterie del Vice ministro e dei sottosegretari di Stato, prevedendo le figure dei Capi segreteria e dei Segretari particolari.

L'articolo 8 detta la disciplina del Servizio di controllo interno, che svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico previste dalle norme vigenti in materia, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

L'articolo 9 disciplina la composizione e le funzioni della Segreteria tecnica del Ministro, che assicura al Ministro stesso il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attività istituzionali.

L'articolo 10 fissa, fra l'altro, il contingente del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione; stabilito in 194 unità, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e 14 con qualifica dirigenziale di secondo livello; al riguardo precisa l'Amministrazione che le unità di personale con qualifica dirigenziale rientrano nel contingente complessivo dell'organico del personale dirigente del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla predetta rideterminazione si è provveduto con lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, anch'esso predisposto sulla base del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2006, che ha istituito l'attuale Ministero della pubblica istruzione. Oltre a tale contingente di personale, il Ministro può nominare ulteriori collaboratori, anche estranei all'Amministrazione, assunti con contratti a tempo determinato, in

numero non superiore a 18, nonché esperti e consulenti, assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anch'essi in numero non superiore a 18 unità. Le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di 194 unità.

L'articolo 11 fissa il trattamento economico nei limiti della copertura finanziaria assicurata dagli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 12, infine reca la clausola della invarianza di spesa e l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, delle norme contenute nel d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 e successive modificazioni, con il quale è stata disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sullo schema sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato - sono state sentite le organizzazioni sindacali (riunione del 15 febbraio 2007) e lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno u.s.

CONSIDERATO:

Lo schema non dà luogo a particolari problemi sotto il profilo della legittimità, essendo coerente con la normativa primaria che ne costituisce il fondamento e in particolare con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si può in proposito solo osservare che di tale normativa primaria è meramente ripetitivo l'articolo 1, che va pertanto soppresso, come giustamente impone la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.

Unico rilievo specifico riguarda l'articolo 8, comma 2, che nella sua formulazione letterale lascerebbe intendere che il titolare monocratico del servizio di controllo interno non debba possedere i requisiti di professionalità indicati per i membri collegiali. Per evitare tale equivoco è bene eliminare l'espressione "*In tale ultima ipotesi*".

E' poi questione di merito, ma ritiene questo Collegio di dover segnalare, in coerenza con la volontà di "*tagliare*" le spese della pubblica amministrazione, più volte manifestata dal Governo, che il numero degli addetti agli uffici in questione e in particolare dei dirigenti appare eccessivo: pertanto sarebbe


opportuno, a parere di questo Collegio, procedere ad una riduzione.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore


(Giovanni de Cesare)



Il Segretario d'adunanza

(Sara Foderaro)





Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto

VERBALE DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2007

Il giorno 15 febbraio 2007 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro con le Organizzazioni sindacali del Comparto Ministeri per il parere sullo schema di regolamento recante le norme di organizzazione degli uffici di ~~diretta collaborazione~~ del Ministro.

All'incontro sono presenti:

per l'Amministrazione:

Capo di Gabinetto Lucio Alberti
Dr. Emanuele Barbieri
Dr. Silvio Criscuoli
Dr. Sergio Scala
Dr. Antonio Coccimiglio
Dr. Massimo Tocci
Dr. Emanuele Fidora

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL UNSA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, RDB-PI, CIDA UNADIS, CONFEDIR-DIRSTAT.

Apri l'incontro il Capo di Gabinetto che, nell'espone il contenuto del regolamento, precisa che per la sua stesura si è scrupolosamente attenuti alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia. Precisa, inoltre, che per quanto attiene l'utilizzo di personale esterno si stanno introducendo vincoli derivanti da norme di legge. Il ricorso a detto personale è, comunque, estremamente ridotto e avviene solo dopo aver effettuato verifiche e valutazioni finalizzate alla funzionalità e produttività degli uffici di diretta collaborazione.

La parola passa ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che, pur prendendo atto dell'esatta impostazione del regolamento rispondente allo schema della legge 233/06, si riservano di effettuare ulteriori approfondimenti e di produrre osservazioni scritte. Viene comunque ribadita la necessità di valorizzare e riqualificare il personale interno mediante corsi adeguati oppure ripristinando le procedure concorsuali. Viene chiesta l'apertura di un tavolo con i vertici dell'Amministrazione per affrontare, nel dettaglio, le varie problematiche che riguardano, in generale, il personale della Pubblica Istruzione.




Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto

Il dott. Barbieri ringrazia del contributo e della partecipazione e comunica che le problematiche esposte che esulano dall'argomento oggetto dell'incontro odierno saranno affrontate in specifici tavoli tecnici con i rappresentanti dell'Amministrazione. Chiude l'incontro invitando i rappresentanti delle organizzazioni sindacali a far pervenire le proprie osservazioni il più presto possibile e comunicando che nella stesura definitiva del regolamento generale del Ministero, di cui è stata consegnata la bozza nella riunione del 28/11/2006, sono state recepite le osservazioni pervenute nonché le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.

La riunione si è conclusa alle ore 12.40


IL VICE CAPO DI GABINETTO